

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EU IPO del 16 aprile 2018 (procedimento R 815/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Indas e la Intas Pharmaceuticals.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Intas Pharmaceuticals Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – CdT/EUIPO

(Causa T-417/18) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Obbligo di affidare al CdT i lavori di traduzione necessari al funzionamento dell'EU IPO – Risoluzione dell'accordo tra il CdT e l'EU IPO – Pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei servizi di traduzione – Eccezione di irricevibilità – Carenza di interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità parziale»)

(2019/C 432/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Bambara e D. Hanf, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, innanzitutto, della lettera dell'EU IPO del 26 aprile 2018 nella parte in cui è comunicata l'intenzione di quest'ultimo di non prorogare oltre il 31 dicembre 2018 l'accordo concluso nel 2016 con il CdT, vertente sui lavori di traduzione necessari al funzionamento dell'EU IPO, poi, della lettera dell'EU IPO del 26 aprile 2018 nella parte in cui il CdT è informato dell'intenzione di tale Ufficio di adottare, in via precauzionale, i provvedimenti necessari per garantire la continuità dei servizi di traduzione oltre il 31 dicembre 2018, in particolare pubblicando bandi di gare d'appalto e, infine, della decisione dell'EU IPO di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un bando di gara per l'appalto dei servizi di traduzione recante il n° 2018/S 114 – 258472, in secondo luogo, una domanda di pronuncia inibitoria affinché sia vietato all'EU IPO di sottoscrivere contratti in forza di tale gara d'appalto e, in terzo luogo, una domanda diretta a far dichiarare illegittima la pubblicazione di un bando di gara per l'appalto di servizi di traduzione da parte di un'agenzia o di qualsiasi altro organo od organismo dell'Unione europea il cui regolamento istitutivo preveda che i servizi di traduzione siano prestati dal CdT.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso dirette all'annullamento della decisione di risoluzione dell'accordo concluso il 13 dicembre 2016 tra il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *L'EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese del CdT, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-417/18 R.*

⁽¹⁾ GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2019 – Palo/Commissione europea

(Causa T-432/18) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensioni – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto – Principi di parità di trattamento e non discriminazione – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine)

(2019/C 432/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peeter Palo (Tallin, Estonia) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 5 ottobre 2017 di non versare al ricorrente l'indennità una tantum prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nella versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), nonché all'annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2018, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Peeter Palo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 319 del 10.9.2018.